

NEW ECOLOGY SYSTEM s.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Parte Speciale

TITO, lì 21/10/2022 (DATA DELL'APPROVAZIONE)

SOMMARIO

Premessa	pag. 8
1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	pag. 9
2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	pag. 10
2.1 Ipotesi di corruzione e concussione	pag. 11
2.1.1 Corruzione	pag. 11
2.1.2 Corruzione in atti giudiziari	pag. 13
2.1.3 Istigazione alla corruzione	pag. 13
2.1.4 Concussione	pag. 13
2.2 Reati in tema di erogazioni pubbliche	pag. 15
2.2.1. Malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico	pag. 15
2.2.2 Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un ente Pubblico	pag. 15
2.2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico	pag. 16
2.2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni Pubbliche	pag. 17
2.2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico	pag. 17
2.2.6 Corruzione tra privati	pag. 18
2.2.7 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali	pag. 19
2.2.8 Gestione di rapporti e invio comunicazioni con l'ANAC (sensibile)	pag. 19

2.2.9 Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi	pag. 21
2.2.10 Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni	pag. 21
2.2.11 Richieste di autorizzazioni agli Enti competenti	pag. 22
2.2.12 Attività di gestione della commessa	pag. 23
2.2.13 Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria	pag. 24
2.2.14 Gestione di rapporti con la PA in occasione di verifiche e visite ispettive	pag. 25
2.2.15 Gestione di rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti contenziosi giudiziali e stragiudiziali. Gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività	pag. 27
2.2.16 Predisposizione e invio di dichiarazioni ad Enti Pubblici per pagamento imposte e contributi	pag. 28
2.2.17 Attività di rendicontazione per i finanziamenti pubblici	pag. 29
2.2.18 Selezione, assunzione e valutazione del personale	pag. 30
2.2.19 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni	pag. 31
2.2.20 Gestione note spese	pag. 32
2.2.21 Fatturazione/Note di credito	pag. 32
2.2.22 Rateizzazione incassi, anche insoluti, e gestione delle transazioni	pag. 33
2.2.23 Gestione delle risorse finanziarie	pag. 34



2.2.24 Principali comportamenti da adottare nello svolgimento delle attività	pag. 35
<u>3 DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	pag. 44
3.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24 bis D. Lgs 231/2001	pag. 45
3.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	pag. 45
3.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi Informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	pag. 45
3.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	pag. 46
3.5 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	pag. 47
3.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro Ente Pubblico o comunque di Pubblica utilità	pag. 47
3.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	pag. 48
3.8 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili	pag. 49
3.9 Principali comportamenti da adottare	pag. 50
<u>4 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ART. 24 TER D. LGS. 231/2001</u>	pag. 55
4.1 Associazione per delinquere	pag. 55
4.2 Associazione di tipo mafioso	pag. 55
4.3 Scambio elettorale politico-mafioso	pag. 57
4.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	pag. 58



4.5 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili	pag. 60
<u>5 REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART 25 TER D. LGS. 231/2001</u>	pag.
63	
5.1 False comunicazioni sociali	pag. 63
5.2 Fatti di lieve entità	pag.
63	
5.3 Omessa comunicazione del conflitto di interessi	pag. 67
5.4 Formazione fittizia del capitale	pag. 67
5.5 Corruzione tra privati	pag. 68
5.6 Interessi degli amministratori	pag. 69
5.7 Aggiotaggio	pag. 71
5.8 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili	pag. 72
<u>6 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE</u>	pag. 80
<u>DELL'ORDINE DEMOCRATICO</u>	
<u>7 REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL</u>	pag. 83
<u>LAVORO</u>	
7.1 Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime	pag. 84
7.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili	pag. 87
7.3 I principi e le norme di comportamento o di riferimento	pag. 89
<u>8 DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI</u>	pag. 98
<u>DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA</u>	



NONCHE' AUTORICICLAGGIO

8.1 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili	pag. 98
8.2 Riciclaggio	pag. 99
8.3 Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	pag. 101
8.4 Autoriciclaggio	pag. 101
8.5 Aree potenzialmente a rischio di reato e attività sensibili	pag. 102

9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

9.1 Art. 171- bis L. 633/1941 comma 1	pag. 106
9.2 Art. 171- bis L. 633/1941 comma 2	pag. 107

10 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE

DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

11 REATI AMBIENTALI

11.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	pag. 110
11.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	pag. 111
11.3 D. lgs. 152/2006 art. 137 – Scarichi idrici	pag. 112
11.4 D. lgs. 152/2006 art.256 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata	pag. 115
11.5 D. lgs. 152/2006 art. 257 – Bonifica dei siti	pag. 118
11.6 D. lgs. 152/2006 art. 259 – Traffico illecito di rifiuti	pag. 120



11.7 D. lgs. 152/2006 art. 279 – Immissioni in atmosfera	pag. 123
11.8 L. 150/1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	pag. 124
11.9 L. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	pag. 126
11.10 D. lgs. 202/2007 Inquinamento provocato da navi	pag. 127
11.11 Inquinamento ambientale	pag. 128
11.12 Disastro ambientale	pag. 129
11.13 Circostanze aggravanti	pag. 132
11.14 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili	pag. 133
11.15 Gestione delle emergenze ambientali	pag. 136
<u>12 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	pag. 139

PREMESSA

La Parte Speciale del presente modello di organizzazione è stata strutturata in conformità alle fattispecie di reato di cui al D.Lgs.231/01, disciplinando le condotte pur remote che potrebbero essere poste in essere dal Legale rappresentante, dai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, nonché da consulenti esterni, partner e operatori commerciali, con essa operanti sulla base di rapporti contrattuali anche temporanei.

La finalità del presente modello organizzativo è quella di individuare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs 231-2011 nell'auspicato intento di porre un argine distintivo da parte della società alla denegata commissione di reati.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno conformarsi nel proprio operato al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- procedure/istruzioni operative;
- procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' comunque vietato espressamente di adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

La presente Parte Speciale intende altresì fornire all'Organismo di Vigilanza nominato dalla società nella persona del dott. Monaco Marcello mail monaco.marcello@libero.it con studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via 9 Novembre n.41 gli strumenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica ad esso demandata.

1 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

La struttura societaria-organizzativa della New Ecology System srl come da allegato organigramma, visura camerale ed atto costitutivo si presenta in ogni caso particolarmente agile sia per la presenza di un amministratore unico di cui fa parte solo il Sig. Canio Caivano sia per il ricorso a molteplici forme di collaborazione esterna, limitandosi il personale dipendente a poche unità talune a tempo determinato ed altre a tempo indeterminato.

Legale Rappresentante, con specifico riferimento alle operazioni societarie che possano presentare profili di rischio è dotata di specifici poteri ed in particolare:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a chiunque si sia occupato dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;

Si precisa inoltre che:

- l'accesso ai dati della Società è conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni;
- la scelta dei consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione.

Tanto premesso, nell'intento di offrire una intellegibile chiave di lettura del presente modello organizzativo, si evidenzia che ogni singola sezione individua preliminarmente le fattispecie di reato astrattamente considerate verificabili per poi enunciare in progressione le attività sensibili di ipotetico rischio e gli elementi di controllo a presidio del rischio.

2 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Funzione della presente Parte Speciale è quella di fornire un'analisi sui rischi connessi alle attività nell'ambito delle quali astrattamente potrebbe verificarsi la commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati

(concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.), che svolgono un'attività da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è l'imparzialità e il buon andamento della PA di cui all'art. 97 della Costituzione

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione alla PA sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs.231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

La nozione di "pubblico ufficiale" è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., ai sensi del quale rientra nella predetta qualifica " sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a " chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono richiamate agli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2011.

2.1 IPOTESI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE

2.1.1 CORRUZIONE (ARTT. 318 – 319 E SS.C.P.)

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale.

Occorre distinguere la corruzione propria dalla corruzione impropria.

Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio.

In particolare la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. invece (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice

penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p.

2.1.2 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Trattasi di fattispecie che si realizza se i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

2.1.3 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

2.1.4 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett.i), L. 6 novembre 2012, n. 190, si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra

elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).

2.2 REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

2.2.1 MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316 BIS C.P.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

2.2.2 INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (316 TER C.P.)

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, atteso che il reato è consumato a seguito dell'ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi. ■ Ipotesi di Truffa.

2.2.3 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per “artificio” o “raggiro” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

Anche la semplice inerzia da parte del soggetto indotto in errore può essere rilevante ai fini della sussistenza del reato. L'ingiusto profitto consiste principalmente in una diminuzione concreta del patrimonio.

Esempio del reato in esame può ravvisarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti o dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l'aggiudicazione della gara stessa.

2.2.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per l'erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee. Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

2.2.5 FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software. Sono da considerare rilevanti ai fini della sussistenza del reato le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

2.2.6 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, CO.1, LETT. S-BIS)

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di Corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla corruzione (art. 2635 - bis c.c.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

E' reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, comma 1); anche in questo caso solo a carico della Società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua Società di appartenenza.

2.2.7 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI

Dall'analisi delle aree in riferimento alle quali si è ipotizzata la possibile commissione di tale tipologia di reati sono state individuate una serie di attività sensibili di seguito elencate, attraverso le quali, sia pure astrattamente possono crearsi gli strumenti per commettere alcuni dei reati innanzi elencati.

I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili, e che potrebbero commettere i reati contro la PA, sono da individuare prioritariamente in quei soggetti cui è conferito incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per la partecipazione a gare pubbliche, richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni e pertanto nella fattispecie in via preminente il presidente del cda e la consigliera.

2.2.8 GESTIONE DEI RAPPORTI E INVIO COMUNICAZIONI CON L'ANAC (SENSIBILE)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione).

Inoltre, potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno etico
- Segregazione di funzioni come da contratto
- Sistema di procure e deleghe

2.2.9 SELEZIONE DEL FORNITORE/APPALTATORE, ACQUISTI E GARE, CONFERIMENTO INCARICHI

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione dei fornitori e in sede di conclusione di acquisti, di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi a professionisti e/o consulenti in genere dia preferenza a soggetti graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibili a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi ultimi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante Canio Caivano

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.10 GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante Canio Caivano

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.11 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI AGLI ENTI COMPETENTI

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (Ad esempio, una Società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al

vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);

- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante Canio Caivano
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.12 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA COMMESSA

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di beni/servizi in quantità difformi rispetto a quanto ricevuto/erogato o mai ricevuti/erogati.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- Sing Khushwinder addetto alla accettazione controllo rifiuti e formulari

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

2.2.13 ESECUZIONE DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA, CORRETTIVA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai dipendenti della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di Ordini o di richieste per prestazioni di servizi e riparazioni di automezzi ed apparecchiature.

In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie di concussione e corruzione passiva (induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- Sing Khushwinder addetto alla accettazione controllo rifiuti e formulari

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.14 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI VERIFICHE E VISITE ISPETTIVE (ES. ARPA, ASL, INAIL, INPS, ISPettorato DEL LAVORO, AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, ASL, VISITE ISPETTIVE DI CANTIERE) E DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, MUTUALISTICI, INFORTUNISTICI, CON LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO E I CENTRI PER L'IMPIEGO, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I reati in oggetto potrebbero configurarsi:

- inducendo in errore Pubblici Ufficiali /Incaricati di Pubblico Servizio attraverso l'impiego di artifici o raggiri nella documentazione presentata o nelle dichiarazioni rese al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi a cui è tenuta;
- mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (Ad esempio, una Società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);

- attraverso l'offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.
- F4 Ingegneria in persona dell'ing. Pierfrancesco Zirpoli in forza di contratto di collaborazione con la New Ecology System in qualità di ing. Progettista ambientale ;
- D.ssa Serafina Masucci in forza di contratto di collaborazione con la New Ecology System quale consulente del lavoro;

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe

2.2.15 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEL CORSO DI PROCEDIMENTI PER CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E GESTIONE DELLE TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO. NOMINA DEI LEGALI E COORDINAMENTO DELLE LORO ATTIVITÀ

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a

Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (magistrati o altre figure per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.16 PREDISPOSIZIONE E INVIO DICHIARAZIONI AD ENTI PUBBLICI PER PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI (ES. ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI E CONTRIBUTIVI CUI L'AZIENDA È TENUTA)

Potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (ad esempio per conseguire un risparmio fiscale) per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee..

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

I reati di corruzione potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, a favore di esponenti dell'ente finanziatore, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (es. favorire la Società nell'ottenimento del finanziamento, ecc.).

Il reato di Malversazione ex Art. 316-bis c.p. potrebbe, invece, configurarsi attraverso l'impiego di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti statali o comunitari per attività di formazione in maniera difforme rispetto alla destinazione vincolata.

Inoltre potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute per l'ottenimento dei finanziamenti.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.18 SELEZIONE, ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione (assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura selezione e assunzione del personale
- Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 - Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

2.2.19 SELEZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONSULENTI PER INCARICHI PROFESSIONALI RIGUARDO LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA GESTIONE DEI PROGETTISTI ESTERNI

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/fornitura o a progettisti, direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio che si intende corrompere e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di certificazione di servizi difformi rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati, ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.20 GESTIONE NOTE SPESE

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difformi rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.21 FATTURAZIONE/NOTE DI CREDITO

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, i reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante fatturazione di volumi difforni rispetto agli effettivi e/o storni indebiti (attraverso note di credito) di fatturazioni effettuate allo scopo di creare provvista per pagamento di somme come contropartita di corruzione.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

2.2.22 RATEIZZAZIONE INCASSI, ANCHE INSOLUTI E GESTIONE DELLE TRANSAZIONI

I reati di corruzione potrebbero essere compiuti, mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, proveniente dall'attività in discorso, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. rinuncia ad una rateizzazione) e/o in qualità di Incaricato di Pubblico Servizio mediante la concessione di una transazione più favorevole per il cliente, nell'interesse della Società.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

2.2.23 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (ES. POTERI DI DISPOSIZIONI SU C/C BANCARIO, EMISSIONI ASSEGNI, GESTIONE PICCOLA CASSA, PAGAMENTI/INCASSI)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'Area in esame nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

2.2.24 PRINCIPALI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

In conclusione, gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;

- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- assicurare che la documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto di collaboratori/consulenti, sia veritiera e corretta;
- segnalare, senza ritardo, al socio unico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle condotte da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- collaborare con la Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo la documentazione e le informazioni richieste.
- i rapporti e gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da esponenti aziendali che siano stati formalmente autorizzati dalla Società, tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite.

Nel caso in cui i rapporti e gli adempimenti siano gestiti anche da collaboratori e/o consulenti esterni, a questi devono essere attribuiti i poteri di rappresentanza in nome e per conto di New Ecology System srl tramite contratto/lettera di incarico/mandato e/o apposita delega;

- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta da soggetti muniti di idonei poteri in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere;
- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione in nome o per conto di New Ecology System srl deve essere inserita un'apposita clausola che preveda: - un'espressa dichiarazione da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico della New Ecology System srl;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è archiviata a cura del Legale Rappresentante Canio Caivano.
- i rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere gestiti presso la Sede dal Rappresentante Legale Canio Caivano;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta a seguito di visite ispettive è archiviata a cura del legale rappresentante.
- Gli esponenti aziendali nella Gestione del contenzioso sono tenuti a intrattenere rapporti trasparenti ed imparziali con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria;
- prestare completa, trasparente ed immediata collaborazione all'Autorità Giudiziaria, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- tutti i poteri in materia di contenzioso (quali, ad esempio, i poteri di rappresentare la Società in giudizio, di conferire e revocare mandati ad avvocati e a consulenti tecnici, di transigere) sono in capo esclusivamente al legale rappresentante;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria in occasione di procedimenti giudiziari devono essere gestiti da legali esterni, con il coordinamento del Rappresentante Legale e/o della delegata;
- il conferimento dell'incarico al legale esterno, che deve avvenire attraverso il rilascio (mediante sottoscrizione) di un mandato alle liti per la rappresentanza in giudizio, deve essere autorizzato dal legale
- in occasione delle chiusure periodiche del bilancio, il legale rappresentante direttamente o mediante proprio incaricato deve acquisire lo stato dei contenziosi in essere al fine di poterne dare la dovuta informativa in bilancio e calcolare l'accantonamento al relativo fondo rischi;
- nelle lettere di incarico stipulate con legali e/o consulenti che possano gestire rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria in nome o per conto di New Ecology System srl deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
- un'espressa dichiarazione da parte del legale e/o consulente di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere

mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottati dalla Società;

- tutta la documentazione relativa ai contenziosi (quali atti, pareri, memorie, sentenze ed ogni altro elemento che consenta di procedere a verifiche in merito agli esiti giudiziari e stragiudiziali) è archiviata a cura del Legale Rappresentante Canio Caivano;

È inoltre espressamente vietato:

- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;

- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi;

- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini.

- Gli esponenti aziendali nella Gestione di omaggi e liberalità sono tenuti a garantire che tutti gli omaggi e le liberalità siano debitamente autorizzati;

- concedere omaggi e regalie a terzi nei limiti della cortesia commerciale e del modico valore;

- Le liberalità possono essere erogate solo ed esclusivamente a fronte di iniziative meritevoli di tutela sul piano sociale (ad esempio, in quanto a favore di iniziative culturali, scientifiche, morali e simili);

- L'erogazione di liberalità deve essere formalmente autorizzata (via e-mail) dal legale rappresentante, previa verifica del rispetto della condizione di cui al punto precedente;
- Le disposizioni di pagamento possono essere firmate esclusivamente dal legale rappresentante.
- Gli esponenti aziendali nella Gestione dell'acquisto di beni e servizi sono tenuti a utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
- assicurare che la scelta dei fornitori avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata.
- L'apertura/modifica dell'anagrafica di un fornitore a sistema è effettuata esclusivamente dalla dipendente Flora Santopietro che verifica preventivamente che le informazioni commerciali proposte (ad esempio Termini e condizioni di pagamento) siano in linea con le policy aziendali applicate;
- Ogni contratto/ordine di acquisto deve essere formalizzato sulla base di un format standard predisposto e aggiornato (ad esempio in occasione di modifiche legislative ed operative) dal Legale Rappresentante Canio Caivano;
- Tutti i contratti e gli ordini di acquisto devono essere firmati dal legale rappresentante;

- In tutti i contratti/ordini di acquisto (condizioni generali di acquisto) deve essere inserita un'apposita clausola che preveda : Un'espressa dichiarazione da parte del fornitore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società e le conseguenze per il fornitore in caso di violazione di quanto dichiarato;
- La documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata.
- Il ricevimento di beni deve essere effettuato dal gestore del magazzino presso cui i prodotti vengono consegnati, mentre il ricevimento dei servizi deve essere effettuato dal richiedente o da persona da esso delegata;
- In fase di ricezione di un bene, il gestore del magazzino o il responsabile tecnico deve controllare l'integrità dell'imballo, del numero di colli, della presenza e della completezza della documentazione accompagnatoria richiesta nell'ordine; -
- Eventuali non conformità devono essere formalizzate attraverso la compilazione di un modulo specifico da parte della persona che rileva l'anomalia;
- Gli esponenti aziendali nella Gestione di consulenze ed incarichi professionali sono tenuti a Utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di incarichi professionali di qualunque natura e di servizi di consulenza;
- Assicurare che la scelta di consulenti e professionisti avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;

- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del consulente o professionista;
- Verificare, prima del pagamento delle fatture, che le consulenze o prestazioni professionali siano state effettivamente ricevute in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.
- L'assegnazione dell'incarico deve sempre avvenire in forma scritta, mediante contratto o lettera di incarico. All'interno dei contratti o delle lettere di incarico deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - Un'espressa dichiarazione da parte del terzo di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;

Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti commerciali sono tenuti a operare nel rispetto delle leggi antitrust e di tutela della concorrenza;

- Utilizzare sempre la forma scritta per la vendita di beni e servizi;
- Assicurare che la definizione e applicazione dei prezzi sia effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- Improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- Gli esponenti aziendali nella Gestione del Personale sono tenuti a Rispettare le normative sul lavoro vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);

- Effettuare le attività di selezione e assunzione esclusivamente sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- Verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- Verificare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- Assicurare avanzamenti di carriera basati esclusivamente su criteri meritocratici;
- Assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di lavoro adeguato;
- In fase di assunzione, il candidato deve dichiarare, attraverso apposito modulo, se abbia parenti (fino al quarto grado) all'interno della Pubblica Amministrazione che ricoprono un ruolo tale da configurare un potenziale conflitto d'interessi rispetto alle attività svolte dalla Società, indicando, in caso affermativo, le posizioni da essi ricoperte;
- I contratti di assunzione possono essere firmati esclusivamente dai soggetti dotati di idonea procura e nei limiti definiti dalle procure stesse in base all'ammontare dello stipendio ed alla posizione rivestita dal dipendente;
- Tutta la documentazione relativa al processo di selezione, assunzione e gestione del personale deve essere archiviata a cura della D.ssa Sara

Masucci quale consulente del lavoro con contratto di collaborazione esterna.

- Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rimborsi spese sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- Garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa;
- Tutti i rimborsi spese devono essere autorizzati, previo controllo di merito, dal Legale rappresentante;
- I rimborsi spese richiesti dai dipendenti, una volta verificati ed autorizzati, devono essere sempre pagati tramite bonifico bancario;
- La documentazione inerente le spese rimborsate, gli estratti conto delle carte di credito e i relativi controlli eseguiti è archiviata a cura della dipendente Flora Santopietro.

3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

3.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS.231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter del codice penale)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

3.2. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ARTICOLO 615 QUATER DEL CODICE PENALE)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

3.3 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ARTICOLO 615 QUINQUIES DEL CODICE PENALE)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

3.4 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ARTICOLO 617 QUATER DEL CODICE PENALE)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, é' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena é della reclusione da uno a cinque anni se il fatto é commesso:

- a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies del codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

3.5 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ARTICOLO 635 BIS DEL CODICE PENALE)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

3.6 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ARTICOLO 635-TER DEL CODICE PENALE).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

3.7 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ARTICOLO 635-QUINQUIES DEL CODICE PENALE)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità

ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

3.8.AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione dell'analisi delle aree rispetto alle quali sussiste un rischio di commissione per tale categoria di reati, sono state individuate, nell'ambito della organizzazione della Società, le attività sensibili, di seguito elencate :

a) Gestione dei sistemi hardware e software

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- dott. Pasquale Belviso consulente informatico in forza di contratti di collaborazione con la New Ecology System srl
- ing. Albano Antonio consulente privacy

Strumenti di controllo esistenti:

- codice Etico aziendale;
- Procedura Back up, Restore ed accesso ai Sistemi Informativi
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

b) Gestione di accessi, account e profili

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- dott. Pasquale Belviso consulente informatico in forza di contratti di collaborazione con la New Ecology System srl
- dipendenti interni ed esterni che hanno accesso a profili siti account

Strumenti di controllo esistenti :

- Codice Etico aziendale
- Procedura Back up, Restore ed accesso ai Sistemi Informativi
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

In riferimento a tali tipologie di reato, sono obbligatori i seguenti principi di comportamento.

3.9 PRINCIPALI COMPORAMENTI DA ADOTTARE

Gli esponenti aziendali nella Gestione dei sistemi hardware e software sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- Monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- Effettuare le attività di back-up;
- Verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;

- Gestire la manutenzione software e hardware dei sistemi secondo le prassi esistenti;
- Identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, VPN, Siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche;
- Verificare la sicurezza fisica e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- Monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti;
- Vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- Garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- assicurare che tutti i documenti e le operazioni effettuate siano formalmente tracciabili e documentate (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza).

Per quanto attiene alla gestione profili e password:

- L'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali e di terze parti, deve essere limitato da idonei strumenti di autenticazione implementati dal Responsabile Sistemi Informativi, tra cui, a

titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di account e password e accessi profilati alle cartelle di rete;

- Gli amministratori di sistema, gli addetti alla manutenzione e gli incaricati della Società devono essere muniti di univoche credenziali di autenticazione definite dal Responsabile Sistemi Informativi.

- L'attivazione o la modifica di un profilo utente deve essere autorizzata da parte del Legale rappresentante o di un suo delegato;

- L'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali deve essere garantita con cadenza annuale;

Per la gestione back-up

- Tutte le informazioni aziendali che risiedono sui server e sulle banche dati centrali devono essere sottoposti a regolare procedura di back-up da parte di Pasquale Belviso con cadenza bisettimanale;

Il Responsabile Sistemi Informativi Pasquale Belviso deve verificare periodicamente che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro aziendali e di terze parti siano dotati di licenza.

Per la gestione della sicurezza di rete:

- La rete di trasmissione dati aziendale deve essere protetta tramite adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy) supervisionati dal Responsabile dei Sistemi Informativi Pasquale Belviso ;

- La rete di trasmissione di dati aziendale deve essere protetta contro il rischio di accesso abusivo tramite adeguati strumenti di monitoraggio, supervisionati dal responsabile dei Sistemi Informativi Pasquale Belviso;

- Il Responsabile dei Sistemi Informativi dott. Pasquale Belviso deve eseguire periodicamente un'attività di monitoraggio sugli apparati di rete al fine di garantire la sicurezza dell'accesso alla rete.

Inoltre, tutti i dipendenti della New Ecology System devono:

- Utilizzare gli strumenti informatici aziendali e assegnati nel rispetto delle procedure aziendali in vigore ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- Utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica esclusivamente per le attività lavorative;
- Custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le password;
- Custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali o di terze parti (es. personal computer fissi o portatili) utilizzate per l'espletamento delle attività lavorative;
- Rispettare le policy di sicurezza concordate e definite con le terze parti per l'accesso a sistemi o infrastrutture di queste ultime;

È inoltre espressamente vietato:

- Detenere, diffondere o utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- Distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle directory di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare, i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;

- Lasciare documenti incustoditi contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- Lasciare incustodito il proprio personal computer sbloccato;
- Utilizzare i sistemi informativi a disposizione per attività non autorizzate nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- Entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- Rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- Aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server,) ecc.) di terze parti;
- Utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati e privi di licenza;
- Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per New Ecology System srl;
- Accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

4.1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ARTICOLO 416 DEL CODICE PENALE)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009).

4.2. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ARTICOLO 416-BIS DEL CODICE PENALE)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del

vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

4.3 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera,

al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

4.4. ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ARTICOLO 74 DEL DPR 9 OTTOBRE 1990, N.309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena é aumentata se il numero degli associati é di dieci o piú o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena é aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione é costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti é richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di piú armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co.2, lett. a), n.5) del codice di procedura penale).

4.5. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Risulta peraltro solo astrattamente e latamente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. in considerazione della circostanza per cui i poteri decisionali gestionali all'interno della società vengono a determinarsi e ricondursi in via pressochè esclusiva in riferimento alla sola figura del legale rappresentante Sig. Canio Caivano.

La Società in ogni caso ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- 1) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- 2) Associazione esterna (sia nazionale o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa.

A tal proposito, è stata oggetto di mappatura l'attività delle figure apicali con compiti gestionali e/o decisionali.

Con riguardo a tali soggetti si è provveduto ad analizzare la tracciabilità delle decisioni assunte (verbalizzazione delle riunioni), le regole di funzionamento interno, i meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell'esistenza ed adeguatezza di flussi informativi.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (fornitori, clienti, partners, etc.) alla Società. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nell'Impegno Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative.

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. "semplice", è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate.

Dall'analisi preliminare del reato di associazione per delinquere emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile.

Ciò in quanto questo reato può essere astrattamente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una “colpa organizzativa” che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di strutture parallele (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminose che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell'azienda (requisito della struttura organizzativa), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita.

A tal proposito, New Ecology System srl ha individuati i seguenti strumenti di controllo :

- Impegno Etico aziendale;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.);
- assicurare un'adeguata selezione dei consulenti e fornitori, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi/forniture, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

5 REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001

5.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

5.2 FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre

in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle Società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- a. le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b. le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c. le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

5.3 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI³ (ART. 2629 - BIS C.C.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

5.4 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

5.5 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C. C.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, danaro o altra utilità non dovuti, o né accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi anche per interposta persona offre, promette o dà danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

5.6 ART. 2391 C.C. (INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Organo Amministrativo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo

comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto, dall'art. 2641 c.c. (confisca) la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse ed offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5.7 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.8 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI

Sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica entrata delle merci destinate alla Società, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato.

Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante Canio Caivano

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto del Settore esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso l'emissione (o la non emissione) di fatture e/o note di credito, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Dipendente Flora Santopietro
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

c) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto del Settore esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso la gestione degli incassi, pagamenti e transazioni, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Dipendente Flora Santopietro
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

d) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex Art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte dell'organismo di controllo mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della

documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante Canio Caivano ;
- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

e) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante Canio Caivano

- CSI Impresa in persona del dott. Donato Troia e del dott. Lardo Mario quali consulenti fiscali con contratto di collaborazione, non dipendenti della New Ecology System.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

Gli esponenti aziendali nella Gestione dei processi di amministrazione e finanza sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- Assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati (principi contabili italiani) nonché delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- Garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;

- Assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- Garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È inoltre espressamente vietato:

- Rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Registrare in contabilità operazioni o valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;

- Porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- Alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico.

Gli esponenti aziendali nella Gestione dei flussi finanziari sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Pagamenti

- La Funzione aziendale interessata, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo, autorizza il pagamento alla Amministrazione;
- Contabilità Fornitori deve verificare che le coordinate bancarie presenti in anagrafica fornitori coincidano con quelle riportate sulle fatture e che i dati per i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte;
- Per tutti i pagamenti è previsto che l'autorizzazione sia disposta esclusivamente dal Legale rappresentante;
- La delegata Flora Santopietro controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti al fine di verificare l'inerenza e l'accuratezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento;
- Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve essere archiviata a cura della Flora Santopietro

b) Incassi

- L'Amministrazione contabilizza le operazioni finanziarie realizzate effettuando riconciliazione tra contabilità e estratti conto bancari di cui rimane traccia;

- Nel caso di eventuali incassi in contanti l'Amministrazione è tenuta a:

- Verificare l'identità e il ruolo della persona fisica che consegna il contante (attraverso copia di idoneo documento d'identità);
- Far firmare una dichiarazione che attesti la causale dell'incasso.

- Tutta la documentazione relativa agli incassi ricevuti deve essere archiviata a cura della dipendente (Flora Santopietro).

Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti con le banche sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- Esclusivamente i soggetti a cui sono state attribuite le necessarie procure possono aprire conti correnti bancari, effettuare operazioni di copertura, stipulare contratti di apertura di credito bancario, di factoring, di anticipazione bancaria, di sconto bancario, fidi bancari, finanziamenti bancari;

- Tutta la documentazione relativa ai rapporti con gli intermediari finanziari deve essere archiviata a cura della dipendente Santopietro Flora.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

6 I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del D. Lgs.231/2001 L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel D.Lgs.231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla Società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel D.Lgs.231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la

personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis del codice penale.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale)

La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La norma punisce, altresì, chiunque partecipa a tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali: Art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della Società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della Società, si indicano le fattispecie di:

- riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale); - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

I reati in oggetto sono stati trattati sulla base di un'analisi preliminare dalla quale è possibile trarre le seguenti considerazioni:

- l'impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (trattandosi di una tipologia che, poiché caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento) rende oltremodo difficoltoso effettuare l'individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società.

Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

7 REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001

7.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589. C.P.) E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di l'omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa

della Società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001 modula le sanzioni a carico della Società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs.81/20085 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito "TUS") quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno. Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

5 Art. 55 D.Lgs.81/2008: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

- a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (...)"

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b)6, TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS)7; il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS)8 e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS). Soggetto passivo del reato in materia antinfortunistica è, di norma, il lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. TUS)9; il medesimo lavoratore è però anche soggetto attivo in quanto ricadono su di esso gli obblighi di cui all'art. 20 TUS.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

7.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da New Ecology System srl in rispetto dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008 e che non è possibile escludere a priori alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

I fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (Cfr. parte integrante del predetto MOG).

6 Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

7 Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

8 Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

9 Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Funzioni coinvolte

- Legale Rappresentante
- Sing Khuswinder rls;
- dott. Monaco Marcello RSPP in forza di contratto di collaborazione professionale con la New Ecology System srl;
- dott. Criscuolo Vittorio in qualità di medico competente

1.1 Il sistema dei controlli

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha implementato i seguenti elementi a presidio del rischio:

- Impegno Etico aziendale;
- Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- Allegato A - DVR New Ecology System srl (con tutte le relative procedure in esso incluse)
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

Gli esponenti aziendali nella Gestione della sicurezza, qualità e ambiente sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

7.3 I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO O DI RIFERIMENTO

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in

tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro

sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione,

integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori

dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo - e, quindi, la

loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di

attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

- la riduzione dei rischi alla fonte;

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;

- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;

- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici,

fisici e biologici sul luogo di lavoro;

- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime

dovranno avere priorità sulle seconde;

- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;

- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua

persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;

- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni

e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica,

particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito

alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;

- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e

responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di

assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e

delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo

stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei

soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;

- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in

caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e

immediato;

- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai

dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare

oneri finanziari per i Lavoratori.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, provvedono, relativamente alla Sede Legale (e Sedi Operative) a:

- Individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- Effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- Pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature;
- Definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature; per lo sviluppo e realizzazione di prodotti/servizi;

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con gli RSPP e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, il Medico Competente e

RLS, nonché con il supporto dei vari responsabili aziendali competenti, effettua la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, riducendo a livelli accettabili i pericoli ed i rischi connessi, in relazione alle conoscenze acquisite e alla priorità definita.

Tale analisi è formalizzata in appositi documenti ("Documenti di valutazione dei rischi" o "DVR"), così come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore nonché quanto previsto in materia di DVR dall'art. 28 comma 2 del d.lgs. 81/2008, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i succitati referenti aziendali, provvede, pertanto, a:

- Valutare tutti i rischi associati alle attività ed alle mansioni dei lavoratori della Società e ad elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- Aggiornare il DVR per sopravvenuti mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dagli avvenuti mutamenti e modifiche;
- Garantire il diritto di accesso e utilizzo, senza costi, per ogni lavoratore a idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati alla mansione

svolta, assicurando anche la registrazione dei dispositivi di sicurezza assegnati;

La Società è dotata di un sistema di procure e deleghe che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro. Il Datore di Lavoro provvede al mantenimento ed eventuale aggiornamento (e connesse comunicazioni e flussi informativi) delle nomine del RSP, e del Medico Competente.

Il Datore di Lavoro, che si avvale di consulenti per la Sicurezza, nominati con apposita delega, ne garantisce l'adeguatezza, efficacia di ruolo, indipendenza per quanto di competenza e aggiornamento formativo, secondo l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 (Pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012). Inoltre:

- I responsabili in materia di sicurezza sul lavoro sopra identificati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili;

- In caso di assenza del personale preposto, con riferimento alla gestione delle emergenze e alla prestazione del primo soccorso, tutti i lavoratori sono opportunamente formati (ed addestrati in Occasione delle esercitazioni di emergenza) in merito ai riferimenti (sia interni che esterni) da contattare in caso di emergenza.

In particolare, il Datore di Lavoro deve, con il supporto del RSPP e delle strutture aziendali competenti (tra cui il Medico Competente), continuamente definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, almeno

relativamente ai rischi definiti nel DVR, ordini di servizio, istruzioni e/o procedure operative finalizzati a:

- Garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con riferimento sia agli uffici e alla sede amministrativa, sia ai luoghi di lavoro;
- Regolamentare i flussi informativi;
- Attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e i necessari poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo;
- Garantire l'effettuazione di attività operative e definire istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale;
- Garantire la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza periodiche.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, dei vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008, ed in particolare:

È responsabilità del Datore di Lavoro assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze della Società, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

Il Datore di Lavoro deve provvedere inoltre del Medico Competente:

- al continuo aggiornamento del Registro Infortuni;
- alla definizione delle responsabilità inerenti l'indagine successiva a incidenti e/o infortuni.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il Medico Competente deve, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP nella valutazione dei rischi;
- programmare ed effettuare:
 - accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica,
 - accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
 - visitare gli ambienti di lavoro una o due volte all'anno in base ai dettami legislativi;
 - collaborare alle attività di formazione e informazione;
- collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);

- partecipare alla riunione periodica ex art. 35 sulla sicurezza, rendicontando sulle visite effettuate, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali ecc., anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori operanti presso unità operative di clienti dove si svolgono servizi in house. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori della Società. La Società promuove azioni di sensibilizzazione e formazione ai terzi collaboratori.

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto espletamento delle attività delegate e sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La vigilanza si esplica anche mediante i sopralluoghi svolti, sia presso la sede della Società sia presso le sedi/unità operative di clienti ove operano lavoratori di New Ecology System srl

Il Datore di Lavoro, anche attraverso i soggetti preposti, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Datore di Lavoro applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari sulla base dei disposti previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 (agli artt. dal 55 al 59) e in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

8 DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25-octies del D.Lgs.231/2001

8.1 RICETTAZIONE (ARTICOLO 648 DEL CODICE PENALE)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per "acquisto" dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine "ricevere" starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per "occultamento" dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di

procedibilità riferita a tale delitto”. Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)

8.2 RICICLAGGIO

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni” idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e

un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

8.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER DEL CODICE PENALE)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo

comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

8.4 AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES, CO.1)

Il 15 dicembre 2014 è stata approvata la L.15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha introdotto nell'art. 25-octies, co. 1, del D.Lgs.231/01 l'art. 648-ter 1 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8.5 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente

sussistente il rischio di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

a) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro e beni proveniente da attività illecita.

b) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per contratti di manutenzione mediante denaro proveniente da attività illecita.

c) Ricavi (sensibile)

Le fattispecie di reato in oggetto potrebbero essere commesse, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Società incassi denaro proveniente da attività illecita.

Il rischio è connesso alla constatazione che in questo processo sono gestiti alcuni ricavi del ciclo attivo che implicano l'entrata di denaro dall'esterno e, pertanto, anche il rischio che questo denaro possa provenire da illecito.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni

f) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nel caso in cui la Società concluda contratti di consulenza legale mediante denaro proveniente da attività illecite.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni

g) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società:

- effettui pagamenti per l'acquisto di beni derivanti da attività illecite;
- effettui pagamenti in contanti per riciclare denaro proveniente da attività illecite; - incassi pagamenti in denaro proveniente da attività illecite.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni.
- Sistema di procure e deleghe

1.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili in riferimento alle condotte di autoriciclaggio

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze: 1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;

2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;

3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista. Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del D.Lgs.231/2001

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

9.1 ART. 171-BIS L. 633/1941 COMMA 1

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 ad euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a

protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

9.2 ART. 171-BIS L. 633/1941 COMMA 2

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato non sono state individuate aree di potenziale rischio.

10 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Reati richiamati dalla Legge 16 marzo 2006, n.146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001")

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato richiamato dall'articolo 377-bis del codice penale.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziari e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

Il reato in oggetto potrebbe configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società qualora il personale della Società con violenza o minaccia, o con

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Funzioni coinvolte

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

11 REATI AMBIENTALI

Il D.Lgs.7 luglio 2011, n. 121, ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.231/2001, all'art. 25-undecies, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente.

Successivamente la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali.

11.1 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello "stato di conservazione della specie", pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l'azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come "reato di pericolo": ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno.

11.2 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Il reato ha natura contravvenzionale e pertanto la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

11.3 D. LGS 152/06, ART. 137 – SCARICHI IDRICI

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi¹³ di acque reflue¹⁴ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

E' un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda ed essendo punibile a titolo di dolo quanto di colpa.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie de qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nelle tabelle anche se pericolose.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute

nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

11.4 D.LGS.152/06, ART. 256 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria. Inoltre, è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice¹⁵.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al genus degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto, tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

euro. Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il discrimen individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

11.5 D. LGS 152/06, ART. 257 - BONIFICA DEI SITI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs.152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le "concentrazioni soglia di rischio" (CSR)16. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Comma 4, secondo periodo

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

13 Con il termine scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione".

14 Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inadatte ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvenivano sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l'ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.

15 I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).

11.6 D. LGS 152/06, ART. 259 - TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fattispecie dell'art. 256, "nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce". 16 Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta

euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi". Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.). D. Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. “al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura. D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è

punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

11.7 D. LGS 152/06, ART. 279 – IMMISSIONI IN ATMOSFERA

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il V comma dell'art. 279 D.Lgs.152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione” il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti

nelle emissioni che non devono essere superate". I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti "con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria".

11.8 L. 150/92 DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES* emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.

L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a)

ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L. 150/92, art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è

punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

11.9 L. 549/93 MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E

DELL' AMBIENTE.

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La norma sanziona la violazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono e più in generale la violazione delle normative previste in

materia di impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (indicate nella tabella A della suddetta legge).

Inoltre, si tratta di un reato di pericolo astratto: non è necessario si verifichi effettivamente un danno ambientale. D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

11.10 D. LGS. 202/07 (INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La condotta incriminata è quella di versamento e sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

In considerazione al primo comma (artt. 8 & 9) non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, essendo sufficiente che si verifichi il versamento in mare di sostanze inquinanti; tuttavia, è prevista una circostanza aggravante in cui il reato si trasforma in fattispecie di danno.

Le due fattispecie, perfettamente sovrapponibili, si differenziano solo sul piano dell'elemento soggettivo, essendo punibile l'art. 8 a titolo di dolo e l'art. 9 a titolo di colpa.

11.11 INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452 BIS C.P.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il nuovo art. 452-bis c.p. supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta (incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia), introducendo lo schema del delitto di evento e di danno nel quale l'evento di danno è rappresentato dalla "compromissione o deterioramento significativi e misurabili": delle acque; dell'aria; di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema; della biodiversità anche agraria; della flora; della fauna; laddove per inquinamento ambientale debba intendersi "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente., causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

11.12 DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 QUATER C.P.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

È un reato a comune a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di disastro ambientale consistente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) nell'alterazione dell'equilibrio la cui eliminazione appaia particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali; iii) nell'offesa della pubblica incolumità - nel senso di integrità fisica delle persone. Delitti colposi contro l'ambiente. (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'art. 452-quinquies c.p. introduce la possibilità di integrare i reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) anche in presenza di una condotta accompagnata dall'elemento soggettivo della colpa. Il bene giuridico tutelato è rappresentato sempre dall'ambiente..

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, contempla un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero

quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'art. 452-sexies, c.p., introduce una fattispecie di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, a nulla rilevando una particolare qualifica giuridica soggettiva ricoperta dal soggetto agente. La condotta consiste nell'aver abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato, detenuto, trasferito, abbandonato o disfatto, in modo illegittimo, materiale ad alta radioattività. Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente

più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Il reato si presenta come plurioffensivo in quanto la norma è tesa a tutelare due beni giuridici distinti: l'ambiente e la pubblica incolumità. La fattispecie risulta punibile a titolo di dolo. Ai fini della stessa è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

11.13 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452 OCTIES C.P.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma dispone:

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

11.14 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili per i settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali sopra elencati.

La New Ecology System srl preliminarmente al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di ambiente ha stipulato contratti di collaborazione esterna con qualificati ed idonei professionisti che

garantiscono anche un costante aggiornamento sulla legislazione in costante evoluzione.

Tra i summenzionati professionisti un ruolo centrale è ricoperto dal dott. Monaco Marcello il quale svolge la funzione di consulente ambientale nell'interesse della società in forza di formale contratto da considerare parte integrante al presente atto.

In particolare il dott. Monaco, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esegue e garantisce la esecuzione dei seguenti controlli :

rispetto della autorizzazione ambientale e delle prescrizioni ivi contenute (verifica che il trattamento dei rifiuti sia limitato a quelli non pericolosi e a quelli appositamente autorizzati);

controllo delle analisi dei rifiuti, la cui incombenza è demandata anche ad un laboratorio autorizzato , nella fattispecie IRSAQ srl con sede in Tito Zona Pip;

controllo del registro di carico e scarico la cui compilazione in azienda è curata su indicazione del dott. Monaco;

controllo della tenuta stagno dei pozzetti e delle griglie di scarico, il cui report viene inviato agli enti di competenza con cadenza annuale;

redazione del MUD che viene presentato agli enti competenti entro il 30 aprile di ciascuna annualità;

redazione della relazione di sintesi annuale sulla gestione complessiva dei rifiuti inviata agli enti competenti;

Il dott. Monaco viene altresì regolarmente interpellato a fronte di qualsivoglia criticità o decisione da assumere in materia ambientale, anche

con riferimento a nuove fattispecie come la gestione dei rifiuti trans-frontalieri.

Ai fini della acquisizione delle attestazioni del sistema di gestione rifiuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ISO 14001:2015) la New Ecology si avvale della collaborazione del geom. Agostino Cipullo esperto in materia di certificazioni ambientali in forza di contratto di collaborazione esterna.

La New Ecology System inoltre garantisce il controllo delle biocelle e del bio-filtro avvalendosi di contratto di collaborazione esterno con il dott. Gerardo Stefanelli della Domotica ed Automazioni GSA.

All'interno della sede societaria il sig. Sing Khushwinder è il dipendente addetto a verificare al momento della accettazione la rispondenza dei rifiuti in entrata rispetto a quelli indicati nel formulario e la rispondenza degli stessi a quelli per i quali la società dispone della autorizzazione : in tale attività sotto il profilo della previa verifica della esistenza dei contratti da parte del conferitore e della regolarità delle analisi viene coadiuvato rispettivamente dalla dipendente Flora Santopietro;

il medesimo dipendente verifica altresì che i rifiuti in entrata non siano radioattivi, attraverso il controllo radiometrico, avvalendosi degli strumenti di cui dispone la società ed è addetto alla compilazione dei formulari del materiale di recupero in uscita : tale ultima attività è monitorata sia attraverso l'utilizzo di card pre-compilate a cura della dipendente Flora Santopietro.

Sempre il predetto dipendente infine esegue il controllo degli automezzi riportati sul formulario rispetto all'albo gestori.

I rifiuti sono trattati in conformità al contenuto della autorizzazione mediante i macchinari di cui è dotata la società, la manutenzione dei quali di volta in volta viene demandata a manutentori esterni qualificati e la cui attività è controllata in domotica dalla casa costruttrice di ciascun macchinario.

La Società, pertanto nella gestione della attività ha definito:

- un sistema di formale attribuzione di responsabilità tramite il conferimento di deleghe, procure e contratti di consulenza esterna;
- un organigramma aziendale che individua le funzioni aziendali coinvolte nelle attività con potenziale impatto ambientale;
- una periodica verifica delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);

La Società ha conseguito già nell'anno 2016 e di seguito rinnovata, in data 13/12/2019, con validità triennale e comunque annualmente soggetto ad Audit, le certificazioni ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, UNI EN 15358:2011 e REACH;

Pertanto, l'intero Sistema di Gestione e le relative certificazioni sono parte integrante del presente MOG.

11.15 GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI:

La Società ha adottato le seguenti specifiche procedure per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente detenute presso la sede societaria e parte integrante del presente modello :

- a) piano di gestione eventi incidentali\malfunzionamenti;

- b) situazioni di emergenza per funzionamento anomalo dell'impianto di aspirazione e trattamento dell'aria;
- c) protocollo di pianificazione procedure interne per il controllo radiometrico in riferimento al quale è individuato quale responsabile esperto qualificato l'ing. Luca Lino consulente esterno, in forza di contratto di collaborazione.

All'interno di ciascun piano la società

- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- è prevista altresì la istituzione di registro storico contenente i riferimenti ad eventuali emergenze verificatesi e le azioni correttive attuate.

Con riferimento alla protezione dei suoli dall'inquinamento e delle arie la New Ecology System srl ha elaborato un piano di gestione che è stato già trasmesso all'ARPAB e che è in via di validazione.

In riferimento a tali profili la New Ecology System riserva l'adeguamento del presente modello con la indicazione delle tutele apprestate, all'esito delle interlocuzioni tuttora in corso con l'ente di competenza.

Infine la New Ecology System in adeguamento alla normativa antincendio sia in riferimento alla sicurezza sul lavoro sia in riferimento all'impatto ambientale ha predisposto apposito impianto conforme alla normativa vigente ed è dotata di certificazione antincendio da considerare parte integrante del presente.

La New Ecology nella gestione di una eventuale emergenza incendi si conforma ai contenuti procedurali di cui alla certificazione anticendio in suo possesso.

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo sopra descritti (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha comunque implementato i seguenti elementi a presidio del rischio :

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

La società inoltre ha comunque enunciato precisi principi di comportamento per cui è fatto divieto di:

porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;

porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

New Ecology System srl si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. A tal fine gli impegni includono:

Il rispetto della legislazione nazionale, comunitaria e locale in campo ambientale, nonché delle disposizioni specifiche al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente.

Dagli impegni di New Ecology System srl discendono i seguenti obblighi:

Attenersi scrupolosamente alla legislazione vigente in materia ambientale che disciplina lo svolgimento delle attività lavorative presso le unità produttive

Attenersi rigorosamente a quanto previsto dalle Autorizzazioni Ambientali.

12 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di

Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione reati.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Art. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei

reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di

controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale

- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte

Speciale.

Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su

determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.